

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, la Corte dei conti ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 4737187261.
- il DVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e



consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

A. Servizi realizzativi

- 1) Sviluppo di soluzioni informatiche
- 2) Manutenzione evolutiva

B. Servizi di manutenzione, quali

- 1) manutenzione correttiva del software di cui alla lettera a), per 60 mesi decorrenti dalla "data di avvio delle attività" di cui gli ultimi 12 di manutenzione correttiva in garanzia solo sul software sviluppato negli ultimi 12 mesi di attività (dal 36° al 48° successivo alla "data di avvio delle attività");
- 2) manutenzione adeguativa del software di cui alla lettera a), per 48 mesi decorrenti dalla "data di avvio delle attività";

C. Servizi di Gestione, quali gestione applicativi e basi dati a decorrere dalla "data di avvio delle attività" per 48 mesi;

D. Servizi di supporto specialistico a decorrere dalla "data di avvio delle attività" per 48 mesi;

E. Servizi di Supporto all'Apprendimento a decorrere dalla "data di avvio delle attività" per 48 mesi

sui sistemi applicativi della Corte dei conti per le aree funzionali in tema di Finanza Pubblica.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere". Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta



tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva.

3. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei servizi della fornitura, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 13 S comma 1 "Corrispettivo". Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 15 S "Risoluzione" e 12 G "Recesso".
4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati nei luoghi indicati nel capitolato tecnico.
6. La realizzazione/modifica di applicazioni web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
7. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. Mauro Fiacco.
8. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla "Data di avvio delle attività".



2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Per il periodo indicato dal Capitolato tecnico ed a far data dalla stipula, l'Impresa ove richiesto da Consip, si impegna ad effettuare attività di affiancamento all'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Il Fornitore espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.
4. L'impresa è tenuta ad erogare negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale unicamente il servizio di manutenzione correttiva in garanzia sul software realizzato e/o modificato nel corso dei precedenti 12 mesi.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, nel periodo indicato dal capitolato tecnico, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti e con le modalità previste nel Capitolato Tecnico.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.



3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica del *Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui



all'art. 1 S, comma 2 "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione".

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a sei anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 5 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 13 S "Corrispettivo".



## ARTICOLO 6 S

### GARANZIE

1. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente contratto a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2 "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S comma 4 "Durata e affiancamento", l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti; a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono per il servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima mediante comunicazione scritta. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerata la data del protocollo Consip), Consip applicherà la penale di cui all'articolo 12 S "Penali".
4. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## ARTICOLO 7 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*





1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 8 S

### PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa < o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria > dovrà indicare, tra le proprie risorse:
  - un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
  - il Referente sull'utilizzo dei Function Point (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal capitolato tecnico;
  - il Coordinatore delle attività di gestione applicativi e basi dati (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal capitolato tecnico;
  - il Referente di area <specificare area> (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal capitolato tecnico;
  - il Referente tecnologico (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal capitolato tecnico;
2. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* dei capi progetto, dei referenti richiesti nel capitolato tecnico e degli eventuali referenti aggiuntivi - ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale nel rispetto delle prescrizioni e della tempistica contenute nel Capitolato Tecnico. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.





5. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
6. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G "Cauzione" d'importo pari al 1% (uno per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma e di quanto previsto nel Capitolato tecnico, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 9 S**

##### **CONSEGNA DEI PRODOTTI DELLA FORNITURA**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti" e comporta, pertanto, l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S "Penali".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 10 S**

##### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.



2. Tali verifiche verranno avviate:
  - relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione per quanto attiene ai servizi realizzativi e di supporto all'apprendimento;
  - relativamente agli Indici di Prestazione come riportati nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico al termine del periodo di rilevazione come indicato all'interno della suddetta Appendice 4 per quanto attiene ai servizi realizzativi, di manutenzione, di gestione, di supporto specialistico e di supporto all'apprendimento. Per la liquidazione dei corrispettivi maturati, si rimanda a quanto puntualmente previsto all'art. 14 S Fatturazione.
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
8. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, la Consip, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
10. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
11. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.



12. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 11 S MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali ai sensi del d.lgs nr. 39 del 1993.
2. L'Impresa s'impegna a inviare con frequenza annuale la dichiarazione dell'ente certificazione attestante la validità del certificato presentato in fase di gara.
3. L'impresa si impegna a produrre, aggiornare in corso d'opera, gestire, rendere immediatamente disponibile, all'Amministrazione e all'organismo di ispezione da questa designato, la documentazione di riscontro delle attività svolte contrattualmente prevista, registrazioni di qualità secondo la norma EN ISO 8402, atta a fornire evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati ottenuti secondo quanto previsto nello stesso schema contrattuale, in accordo con le norme citate, e con quanto altro richiesto dalla circolare del 5 agosto 1994, n° AIPA/CR/5 sul monitoraggio dei contratti di grande rilievo.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico nonché nel piano di qualità generale.

#### **ARTICOLO 12 S PENALI**

1. **Slittamento di una scadenza contrattuale.** Per ogni giorno solare di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore "SLSC - Slittamento di una scadenza contrattuale", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 13 S comma 1.
2. **Eccesso di rilievi sulla fornitura.** Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "RLFN - Rilievi sulla fornitura", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) fino ad un massimo del 10% dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 13 S comma 1.



3. **Sospensione del collaudo.** Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso per cause imputabili al Fornitore e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell'obiettivo, la Consip si riserva di applicare all'Impresa, per ogni giorno eccedente il valore di soglia previsto dall'indicatore di qualità "GSCO - Giorni di sospensione del collaudo", una penale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolate per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di riferimento di cui al successivo articolo 13 S comma 1.
4. **Eccesso di rilievi sull'obiettivo.** Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, relativamente all'indicatore "RLOB - Rilievi sull'obiettivo", per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 13 S comma 1.
5. **Elevata Complessità logica e di strutturazione del software.** Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "TEVG - Tasso di Complessità logica e di strutturazione del software dell'obiettivo", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo all'obiettivo.
6. **Mancato rispetto dei valori di soglia per le classi object oriented.** Per ogni punto percentuale di scostamento dal valore di soglia minimo previsto per ognuno degli indicatori di qualità relativi ad obiettivi object oriented ("OOPD - Pub\_Data", "OOCBO - Tasso di coupling", "OOLOCM - Tasso di Coesione dei Metodi e complessità ciclomatica", "OOWMC - Tasso di complessità delle classi", "OORFC - Response for a class", "OODIT - Tasso di ereditarietà") la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo all'obiettivo.
7. **Eccesso di difettosità in esercizio.** Per ogni scostamento di 0,01 (centesimo di punto) eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "DEA - Difettosità in esercizio del software", la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S comma 1.
8. **Eccesso di rilievi sul servizio di gestione.** Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, relativamente all'indicatore "RSGA - Rilievi sul servizio di Gestione Applicativa e basi dati", qualora il numero di rilievi emessi sul servizio di gestione ecceda il valore di soglia, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo articolo 13 S comma 1, lettera d.
9. **Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto specialistico.** Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, relativamente all'indicatore "RSSS - Rilievi sul servizio di Supporto Specialistico", qualora il numero di rilievi emessi sul servizio di supporto specialistico ecceda il valore di soglia, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari Euro € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad



- un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo articolo 13 S comma 1, lettera f.
10. **Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto all'apprendimento.** Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, relativamente all'indicatore "RSSA - Rilievi sul servizio di Supporto all'apprendimento", qualora il numero di rilievi emessi sul servizio di supporto all'apprendimento ecceda il valore di soglia, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari Euro € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo articolo 13 S comma 1, lettera f.
  11. **Ritardo nella sostituzione delle figure professionali.** Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 8 S "Produttività e risorse impiegate", Consip applicherà una penale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolate per mille) dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S comma 1.
  12. **Mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi.** In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi a corpo, la Consip:
    - in relazione alla soluzione per la verifica della qualità del software, anche in relazione al criterio di valutazione C7, applicherà una penale una tantum per un importo pari € 320.000,00 (trecentoventimila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto;
    - in relazione alla soluzione per la rendicontazione e la fruizione del sistema degli indicatori di qualità, anche in relazione al criterio di valutazione C14, applicherà una penale una tantum per un importo pari € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto;
    - in relazione alla soluzione per l'allineamento della documentazione, anche in relazione al criterio di valutazione C15, applicherà una penale una tantum per un importo pari € 160.000,00 (centosessantamila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto;
    - in relazione alla soluzione per la rilevazione della Customer Satisfaction, anche in relazione al criterio di valutazione C16, applicherà una penale una tantum per un importo pari € 400.000,00 (quattrocentomila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
  13. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 13 S comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.



14. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (dieciemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 3% (tre per cento) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 13 S, comma 1;
  - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S, comma 1;
  - iii. divergenza tra quanto indicato in offerta e quanto riscontrato in sede di verifiche effettuate da Consip relativamente alle soluzioni che il Fornitore si è impegnato a fornire;
  - iv. mancata comunicazione della variazione dei riferimenti (indirizzo e-mail, numero di fax e telefono) del servizio di manutenzione correttiva, come descritto nel precedente articolo 6 S, comma 3.
15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
16. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
19. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G "Cauzione" senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S "Corrispettivo", la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.



## ARTICOLO 13 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per l'intera fornitura, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) < ove presenti > e € 0,00 per oneri di sicurezza per rischi interferenziali così suddiviso:
  - a) servizi realizzativi, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), punto 1 e 2, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - b) servizi di manutenzione correttiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), punto 1, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - c) servizi di manutenzione adeguativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), punto 2, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - d) servizi di gestione, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - e) servizi di supporto specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera d), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - f) servizi di supporto all'apprendimento, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera e), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "consumo", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
6. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).





7. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista prodotto/tecnologia	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista tematica	€ _____, ____ = (____/____)
Formatore senior	€ _____, ____ = (____/____)
Formatore	€ _____, ____ = (____/____)

Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8(otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

8. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. In relazione ai servizi realizzativi, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- 85% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S "Fatturazione";
  - 15%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione "IP 1 - Rispetto delle fasi dell'obiettivo", "IP 2 - Qualità del software dell'obiettivo", "IP 3 - Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S "Fatturazione".
10. In relazione ai servizi di manutenzione correttiva, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S "Fatturazione";
  - 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione "IP 5 - Tempestività del servizio di Manutenzione Correttiva", "IP 6 - Qualità del servizio di Manutenzione Correttiva" di cui all'Appendice 4 del Capitolato



tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”.

11. In relazione ai servizi di manutenzione adeguativa, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:

- a) 85% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”;
- b) 15%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione “IP 1 - Rispetto delle fasi dell’obiettivo”, “IP 2 - Qualità del software dell’obiettivo”, “IP 4 - Qualità del servizio di Manutenzione Adeguativa” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”.

12. In relazione ai servizi di gestione, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”;
- b) 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione “IP 7 - Qualità del servizio di Gestione” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”.

13. In relazione ai servizi di supporto specialistico, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”;
- b) 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione “IP 1 - Rispetto delle fasi dell’obiettivo”, “IP 8 - Qualità del servizio di Supporto Specialistico” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”.

14. In relazione ai servizi di supporto all’apprendimento, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”;
- b) 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione “IP 9 - Qualità del servizio di Supporto all’apprendimento” di cui all’Appendice 4



del Capitolato tecnico, secondo quando disciplinato dal successivo articolo 14 S “Fatturazione”.

15. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
16. I corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
17. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

#### **ARTICOLO 14 S FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:

A. per i **servizi realizzativi** di cui al precedente art. 13 S, comma 1, lettera a):  
con riferimento alla parte fissa dell’85%, di cui al comma 9 del medesimo articolo, lettera a),

**per ciascun obiettivo con ciclo di vita completo/ridotto:**

il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di definizione;

il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di analisi o analisi/disegno;

il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di realizzazione;

il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo;

il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

**per ciascun obiettivo con ciclo di vita breve e urgente/a fase unica:**

il 35% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di analisi/disegno/realizzazione o al termine della fase di definizione/analisi/disegno/realizzazione;

il 45% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo;

il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;



**per ciascun obiettivo con ciclo ad hoc:**

l'80% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", all'esito positivo del collaudo;

il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", al termine della fase di documentazione.

Consip procederà:

(i) a liquidare la parte fissa dell'85% in via mensile posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;

(ii) a liquidare la parte variabile del 15%, da intendersi come percentuale massima erogabile, in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione** di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:

- 6% (massimo) al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP1 - Rispetto delle fasi dell'obiettivo";
- 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP2 - Qualità del software dell'obiettivo";
- 4% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP3 - Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo".

B. per i servizi di **manutenzione correttiva** di cui al precedente art. 13 S, comma 1, lettera b):

Consip procederà:

(i) a liquidare la parte fissa del 90% in via trimestrale posticipata, a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;

(ii) a liquidare la parte variabile del 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile, in via posticipata, semestralmente, solo alla verifica e raggiungimento degli Indici di Prestazione di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico e secondo le percentuali di seguito indicate:

- 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP5 - Tempestività del servizio di Manutenzione Correttiva";
- 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP6 - Qualità del servizio di Manutenzione Correttiva".

C. per i servizi di **manutenzione adeguativa** di cui al precedente art. 13 S, comma 1, lettera c):

con riferimento alla parte fissa dell'85%, di cui al comma 11 del medesimo articolo, lettera a),

**per ciascun obiettivo con ciclo di vita completo/ridotto:**

il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", al termine della fase di definizione;

il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", al termine della fase di analisi o analisi/disegno;

il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", al termine della fase di realizzazione;



il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo;

il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

**per ciascun obiettivo con ciclo di vita breve e urgente/a fase unica:**

il 35% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di analisi/disegno/realizzazione o al termine della fase di definizione/analisi/disegno/realizzazione;

il 45% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo;

il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

**per ciascun obiettivo con ciclo ad hoc:**

l’80% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo;

il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine della fase di documentazione.

Consip procederà:

(i) a liquidare la parte fissa dell’85% in via mensile posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;

(ii) a liquidare la parte variabile del 15%, da intendersi come percentuale massima erogabile, in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione** di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:

- 6% (massimo) al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP1 - Rispetto delle fasi dell’obiettivo”;
- 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP2 - Qualità del software dell’obiettivo”;
- 4% al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP4 - Qualità del servizio di Manutenzione Adeguata”.

D. per i servizi di **gestione** di cui al precedente art. 13 S, comma 1, lettera d):

Consip procederà:

(i) a liquidare la parte fissa del 90% in via posticipata, trimestralmente, a seguito delle verifiche relative agli Indicatori di Qualità;

(ii) a liquidare la parte variabile del 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile, in via posticipata, semestralmente, solo alla verifica e raggiungimento dell’ **Indice di Prestazione** “IP7 - Qualità del servizio di Gestione” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico.



E. per i servizi di **supporto specialistico** di cui al precedente art. 13 S, comma 1, lettera e):

con riferimento alla parte fissa del 90%, di cui al comma 13 del medesimo articolo, lettera a),

**per ciascun obiettivo con ciclo ad hoc:**

il 90% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo.

Consip procederà:

- (i) a liquidare la parte fissa del 90% in via mensile posticipata, a seguito delle verifiche relative agli Indicatori di Qualità;
- (ii) a liquidare la parte variabile del 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile, in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione** di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate
  - 6% al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP1 - Rispetto delle fasi dell’obiettivo”;
  - 4% al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP8 - Qualità del servizio di Supporto Specialistico”.

F. per i servizi di **supporto all’apprendimento** di cui al precedente art. 13 S, comma 1, lettera f):

con riferimento alla parte fissa del 90%, di cui al comma 14 del medesimo articolo, lettera a),

**per ciascun obiettivo con ciclo ad hoc:**

il 90% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, al termine dell’ultima fase definita.

Consip procederà:

- (i) a liquidare la parte fissa del 90% in via mensile posticipata, a seguito delle verifiche relative agli Indicatori di Qualità;
- (ii) a liquidare la parte variabile del 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile, in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento dell’**Indice di Prestazione** “IP9 - Qualità del servizio di Supporto all’apprendimento” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo le periodicità ivi indicate.

2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente punto 1). Si precisa che, in caso di interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti da Consip, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.



3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

*< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore >.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

4. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, secondo le modalità di cui alla vigente normativa in tema di pagamenti, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag.





in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

*< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:*

alla \_\_\_\_\_(mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_(mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 comma 10 "Subappalto" del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

## ARTICOLO 15 S

### RISOLUZIONE



1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G "Condizione particolari di risoluzione";
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 6 S "Garanzie", art. 10 S "Verifica di conformità", art. 12 S "Penali", art. 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art.14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art.21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",



4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 16 S**

### **OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto



attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 8 S - Produttività e risorse impiegate

Articolo 9 S - Consegna dei prodotti della fornitura

Articolo 10 S - Verifica di conformità

Articolo 12 S - Penali

Articolo 15 S - Risoluzione

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Corte dei conti

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---